

Comunicazione del 2 marzo 2012 – Bilanci 2011: distribuzione di utili e corresponsione di remunerazioni

Nell'attuale fase congiunturale, le banche e i gruppi bancari sono chiamati a impegnarsi per mantenere sostenuta l'offerta di credito all'economia pur in un contesto sostanzialmente sfavorevole a causa, fra l'altro, della tensione sul fronte della liquidità e di un'accresciuta rischiosità degli attivi connessa con il peggioramento delle condizioni dell'economia reale.

Ciò aumenta l'importanza per banche e gruppi bancari di preservare, anche in chiave prospettica, l'equilibrio della situazione aziendale e, in particolare, il mantenimento di condizioni di adeguatezza patrimoniale e di prudente gestione del rischio di liquidità.

In questo scenario incide anche l'evoluzione del quadro internazionale: gli intermediari devono, infatti, programmare iniziative per assicurare il rispetto delle nuove regole introdotte con la riforma della regolamentazione prudenziale (cd. Basilea III)⁽¹⁾, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2013, con un approccio progressivo articolato su più anni (*phasing in*). Inoltre, ai gruppi bancari destinatari della Raccomandazione emanata dall'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA) a seguito dell' "esercizio sul capitale" è stata richiesta la costituzione di un *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo, da realizzarsi principalmente con l'utilizzo di risorse private (aumenti di capitale della migliore qualità, utili non distribuiti, restrizioni sui bonus aziendali, ecc.).

Per gli intermediari si sta delineando, pertanto, l'esigenza di avviare un percorso di rafforzamento patrimoniale, che in alcuni casi può risultare anche molto significativo.

Per coniugare questi obiettivi – di mantenimento del sostegno all'economia e di rafforzamento patrimoniale – è necessario l'utilizzo di tutte le leve disponibili; tra queste sono di particolare importanza le decisioni che saranno assunte dai gruppi bancari e dalle banche in materia di distribuzione di utili e corresponsione di remunerazioni variabili a valere sul bilancio dell'esercizio 2011.

Le politiche adottate saranno oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia, sulla base dei criteri di seguito illustrati, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale ("SREP")⁽²⁾.

Distribuzione di utili

In linea generale, si richiama l'attenzione di tutte le banche sulla necessità di adottare politiche di distribuzione degli utili che consentano di mantenere condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti. L'eventuale distribuzione di utili dovrà essere compatibile con la conservazione di un livello di patrimonializzazione tale da garantire la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo ICAAP.

Questo rileva anche in relazione all'esigenza di avviare il percorso di adeguamento che verrà richiesto con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, delle nuove regole prudenziali.

I gruppi bancari per i quali l'"esercizio sul capitale" dell'EBA ha indicato la necessità di maggiori risorse patrimoniali devono impostare politiche dei dividendi che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di capitalizzazione individuati dall'EBA. Tali politiche devono prevedere la patrimonializzazione dell'intero ammontare degli utili realizzati.

(1) Cfr. lo *Schema internazionale di regolamentazione per le banche* ("Basilea 3") del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e le proposte di regolamento e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("CRR/CRD IV": COM(2011) 452 e 453).

(2) Circolare n. 263 *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III.

Relativamente agli intermediari che a fine 2011 non raggiungevano i livelli di *tier 1 ratio* disposti dalla Banca d'Italia a conclusione del processo "SREP" (*target ratio*), la Banca d'Italia si attende che l'eventuale distribuzione di utili sia effettuata solo in presenza di operazioni di gestione del capitale (*capital management*) tali da assicurare il conseguimento degli obiettivi patrimoniali in tempi brevi.

Gli intermediari la cui capitalizzazione a fine 2011 era superiore al livello di *tier 1 ratio* individuato dalla Banca d'Italia (*trigger ratio*) adotteranno politiche coerenti con l'esigenza di garantire livelli di patrimonio non inferiori al "trigger".

Politiche di remunerazione

In parallelo, si ritiene opportuno che le banche e i gruppi bancari definiscano una linea di azione anche per quanto riguarda le politiche di remunerazione.

In base alle vigenti disposizioni di vigilanza ⁽³⁾, i sistemi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali di lungo periodo, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi e in linea con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese. In particolare, le disposizioni stabiliscono che l'ammontare complessivo della remunerazione variabile deve essere sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non deve limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un adeguato livello di patrimonializzazione. Esigenze di rafforzamento patrimoniale devono condurre a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione di sistemi di *malus* o *claw-back*.

Si ritiene quindi che la corretta applicazione delle suddette disposizioni debba comportare – nell'attuale fase congiunturale e, in particolare, nelle banche e nei gruppi bancari che presentano esigenze di rafforzamento o mantenimento del livello patrimoniale – un complessivo contenimento dei costi della remunerazione variabile, a vantaggio del profilo patrimoniale dell'intermediario ⁽⁴⁾.

Particolari cautele devono essere, inoltre, poste nella determinazione del *bonus pool* relativo all'esercizio in corso. L'ammontare complessivo delle risorse ora destinate allo schema di incentivazione della banca o del gruppo determina l'ammontare massimo dell'"impegno" che si potrà tradurre in effettivi esborsi dal 2013 in poi. Esso andrà attentamente valutato, tenendo conto anche degli obiettivi di liquidità e capitalizzazione ⁽⁵⁾.

Per quanto concerne la misurazione della *performance* si sottolinea anche la necessità di utilizzare indicatori idonei a rappresentare risultati "effettivi e duraturi", così come previsto dalla normativa ⁽⁶⁾.

Più in generale, le decisioni relative ai compensi devono essere ispirate a canoni di prudenza, affinché gli oneri siano contenuti a vantaggio dell'obiettivo del rafforzamento patrimoniale. Si rammenta che, ai sensi delle richiamate disposizioni di vigilanza: a) il comitato remunerazioni - o, se non presente, l'organo con funzione di supervisione strategica - ha il compito, e la conseguente responsabilità, di esprimersi in ordine al raggiungimento degli

(3) "Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" (marzo 2011).

(4) Le condizioni ostative all'erogazione dei bonus (cd. *gates*) e i meccanismi di collegamento con la performance corretta per i rischi, con il patrimonio e la liquidità dovrebbero determinare – con particolare riferimento al personale qualificato come "più rilevante" (*risk takers*) - una riduzione/azzeramento nella parte variabile della remunerazione da pagare nel 2012 (parte *up-front* relativa all'esercizio 2011 nonché parti differite relative ad anni precedenti che giungono a scadenza nel 2012) o soggetta a meccanismi di differimento (e quindi da pagare negli anni successivi).

(5) La contrazione della remunerazione variabile non dovrà essere aggirata attraverso impropri aumenti nella parte fissa o in quella variabile negli anni successivi.

(6) Si ritiene, ad esempio, che i risultati derivanti dalla valutazione al *fair value* delle passività della banca stessa non soddisfino queste condizioni (effettività e stabilità); la *performance* aziendale deve essere quindi misurata al netto di tali componenti.

obiettivi di performance e alla sussistenza di tutte le condizioni previste per l'erogazione o la maturazione dei compensi; b) all'assemblea deve essere fornita, tra l'altro, adeguata informativa sulle modalità di attuazione delle politiche di remunerazione approvate nel 2011.

Il rispetto di questi indirizzi verrà valutato, nell'ambito del più ampio processo di valutazione e controllo prudenziale ("SREP") svolto dalla Banca d'Italia, in relazione alle effettive esigenze di rafforzamento patrimoniale di ciascuna banca o gruppo bancario secondo gli stessi criteri indicati per la distribuzione di utili.

Il contenuto della presente nota dovrà essere portato a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica alla prima utile occasione.